



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA - SETTORE 01
DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
26 AGO 2014
509/14 un

Prot. n. _____
(che si prega di citare nella risposta)

Cog. n. 1117/2011

Trasmissione sentenza n.509/14 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Giudizio Perrino Colomba ed altri (quali eredi di Viscardi Nicola) /R.C. -

Dipartimento 53 Direzione Generale 08
Per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Via De Gasperi 28
- 80133 NAPOLI -

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
22 LUG 2014
A: 00503 - 00513
Firma _____

Si trasmette copia della sentenza n.509/14 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche relativa al giudizio promosso da Perrino Colomba ed altri (nella qualità di eredi di Viscardi Nicola) contro REGIONE CAMPANIA, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente la somma per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese. conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Angela Acisano tel.0817963544

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0501244 18/07/2014 08,33

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...

Classifica : 4.1.1.



STUDIO LEGALE
ANTONIO LEONE
Via S. Lucia 30 Tel. 0815771101
80138 NAPOLI (NA) - PROCEDA INFERIORE (SA) -

509/14
6 MAG 2014
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 509/2014 pubbl. il 06/02/2014

RG n. 3000742014
epert. n. 594/2014 del 06/02/2014

COPIA

RICERCA DI GIUDIZIARI
NAPOLI, VIAS S. LUCIA
NAPOLI, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. Ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 77/2011 di ruolo generale,
avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

pendente

TRA

Perrino Colomba (c.f. PRR CMB 38H56 I019 C), Viscardi
Colomba (c.f. VSC CMB 68547 I019 L), Viscardi Annamaria (c.f.
VSC NMR 71H42 I019 A), Viscardi Salvatore (c.f. VSC SVT 69T26
I019 X) e Viscardi Carmela (c.f. VSC CML 72570 I019 E), quali
eredi di Viscardi Nicola (c.f. VSC NCL 38R23 A294 N), rapp.
e difesi, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in
prosecuzione, dall'avv.^{to} Antonio Leone (c.f. LNE NTN 62R16 I720 F)
presso lo studio dell'avv.^{to} Aniello Melorio elett.^{to} domiciliati in Napoli alla
via Pietro Colletta n° 23

- RICORRENTI -

E

Consorzio Di Bonifica Integrale - Comprensorio del
Sarno- Bacini del Sarno, del Torrenti Vesuviani e
dell'Irno (c.f. 80009450653), in persona del suo legale rapp.^{to} pt.
rapp.^{to} e difeso, giusta procura speciale a margine della memoria di
costituzione ed in virtù di delibera di incarico n. 209 del 18 maggio 2011
dall'avv.^{to} Salvatore Paulino (c.f. PLN SVT 83T02 H703 X) presso lo studio

proc. r.g.n. 77/2011

Pagina 1 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o
Consorzio Bonifica Integrale del Sarno - Regione Campania

legale "Laudadio-Scotto", elett.^{te} domiciliati in Napoli alla Via Caracciolo n°15

- RESISTENTE -

NONCHE'

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096) dall'avv.^{to} Angela Acierno elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 11 febbraio 2011 e, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33, in data 9 novembre 2011, Nicola Viscardi ha convenuto in giudizio la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno per sentirli condannare, a titolo risarcitorio, in solido tra di loro, al pagamento della somma complessiva di € 60.322,40 o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente denominato "Rio Sguazzatorio o Sguazzatoio", affluente del fiume Sarno, avvenuta in data 10 marzo 2010.

Costituitosi, il Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, eccependo, in subordine, il carattere eccezionale dell'evento e poi l'inammissibilità della domanda per la sua genericità e la mancanza di elementi probatori, così concludendo per il suo rigetto anche nei confronti del Consorzio ed in subordine per la declaratoria di responsabilità delle altre autorità ritenute competenti alla manutenzione del suindicato corso d'acqua.

La Regione Campania ha eccepito, a sua volta, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda, nonché l'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento, concludendo nel merito per il rigetto della pretesa.

2. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 15 novembre 2012 i suindicati eredi di Nicola Viscardi si son costituiti per proseguire il

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 2 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

giudizio in oggetto, dando conto dell'intervenuto decesso di questi in data 10 marzo 2011.

Espletata la prova per testi articolata dalla parte attrice, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, che gli Istanti hanno rassegnato chiedendo la condanna degli enti convenuti al pagamento della somma di € 32.000,00 (così dettagliata: € 3.750,00 per la perdita di 15.000 piantine di lattuga coltivate su mq 1.200 di superficie al costo di € 0,25 a piantina, € 12.600,00 per la perdita di 60.000 piantine di finocchio coltivate su mq 6.000 di superficie al costo di € 0,20 a piantina, € 1.800,00 per la perdita di 60.000 piantine di cipolle su mq 6.000 di superficie al costo di € 0,03 a piantina, € 4.450,00 per i danni alla struttura agricola ed alle masserizie, nonché € 10.000,00 per il ripristino del fondo).

Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale per la discussione, all'esito del quale è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono (e documentano, giusta nota di trascrizione a favore di *Nicola Viscardi* dell'atto di divisione del 29.9.1979 e di dichiarazione di successione degli eredi di *Nicola Viscardi*) di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Marzano sul Sarno, riportato in Catasto Terreni al foglio 6 particella 581 della superficie complessiva di Ha 01.11.76, destinato alla coltivazione in pieno campo (e parte in coltura protetta) di essenze e primizie orticole della tradizione locale

Lamentano, quindi, che in data 10 marzo 2010, detto appezzamento di terreno è stato interessato dall'esondazione del torrente *Rio Sguazzatorio o Sguazzatoio*, indicato in condizioni di totale abbandono per la mancanza di manutenzione del suo letto e dei suoi argini, causando notevoli danni all'azienda agricola di *Nicola Viscardi* in ragione della totale perdita delle colture ivi esistenti, talune prossime alla raccolta, nonché delle opere occorrenti per il ripristino della sua produttività, il tutto come stimato nella consulenza tecnica di parte depositata agli atti.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 3 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

hyoconerie
MF

giudizio in oggetto, dando conto dell'intervenuto decesso di questi in data 10 marzo 2011.

Espletata la prova per testi articolata dalla parte attrice, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, che gli istanti hanno rassegnato chiedendo la condanna degli enti convenuti al pagamento della somma di € 32.000,00 (così dettagliata: € 3.750,00 per la perdita di 15.000 piantine di lattuga coltivate su mq 1.200 di superficie al costo di € 0,25 a piantina, € 12.600,00 per la perdita di 60.000 piantine di finocchio coltivate su mq 6.000 di superficie al costo di € 0,20 a piantina, € 1.800,00 per la perdita di 60.000 piantine di cipolle su mq 6.000 di superficie al costo di € 0,03 a piantina, € 4.450,00 per i danni alla struttura agricola ed alle masserizie, nonché € 10.000,00 per il ripristino del fondo).

Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale per la discussione, all'esito del quale è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono (e documentano, giusta nota di trascrizione a favore di *Nicola Viscardi* dell'atto di divisione del 29.9.1979 e di dichiarazione di successione degli eredi di *Nicola Viscardi*) di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Marzano sul Sarno, riportato in Catasto Terreni al foglio 6 particella 581 della superficie complessiva di Ha 01.11.76, destinato alla coltivazione in pieno campo (e parte in coltura protetta) di essenze e primizie orticole della tradizione locale

Lamentano, quindi, che in data 10 marzo 2010, detto appezzamento di terreno è stato interessato dall'esondazione del torrente *Rio Sguazzatorio o Sguazzatoio*, indicato in condizioni di totale abbandono per la mancanza di manutenzione del suo letto e dei suoi argini, causando notevoli danni all'azienda agricola di *Nicola Viscardi* in ragione della totale perdita delle colture ivi esistenti, talune prossime alla raccolta, nonché delle opere occorrenti per il ripristino della sua produttività, il tutto come stimato nella consulenza tecnica di parte depositata agli atti.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

proc. n. 77/2011 r.g.

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

Pagina 3 di 12

Myo Canale
MF

3. Va subito evidenziato che non ha pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avanzata dalla difesa dei convenuti.

È, infatti, sufficiente rinviare al resoconto che precede, interamente desunto dalla rappresentazione offerta dalla difesa dei ricorrenti, per negare la sussistenza di una assoluta incertezza in ordine all'esposizione delle ragioni della domanda, in realtà sufficientemente allegate in merito all'individuazione dei fatti generatori di responsabilità e delle conseguenze dannose asseritamente subite.

Resta, ovviamente, impregiudicata la valutazione, attinente tuttavia al merito della controversia e conseguente alle risultanze raccolte nel corso del giudizio, circa la prova offerta e, dunque, sulla fondatezza della pretesa.

4. Va ancora preliminarmente precisato che l'esondazione del torrente in questione, avvenuta in data 10 marzo 2010, con contestuale inondazione del fondo attoreo, costituiscono circostanze di fatto non seriamente contestate dalle difese dei convenuti, assai più orientate ad escludere la loro responsabilità o negare la prova dei lamentati danni, più che a porre in discussione la sussistenza di detti eventi in relazione ai quali, invece, si assume (del tutto genericamente, come si avrà cura di chiarire) il carattere eccezionale.

Ad ogni modo, le indiscutibili tracce dei predetti eventi emergono, in primo luogo, dalle non contestate evidenze fotografiche prodotte in atti ed allegate alla perizia di parte del dr. *Giuseppe Gioiella*, le quali danno conto dell'allagamento del fondo attoreo e delle coltivazioni ivi praticate del finocchio e della cipolla in pieno campo e della lattuga in coltura protetta, nonché dell'accumulo di diversi materiali di risulta ai margini dei muri spondali del corso d'acqua.

Inoltre, i due testi, esaminati nel corso dell'udienza del 14 maggio 2013, hanno confermato il predetto allagamento del fondo attoreo per effetto dell'ennesima esondazione del *Rio Sguazzatoio*.

Il primo di essi, *Pasquale Mandile* (abitante del luogo) ha, infatti, riferito che "il 10.03.2010 è esondato il rio Sguazzatoio dopo due giorni di pioggia intensa. Ho visto direttamente l'acqua che fuoriusciva dagli argini del fiume ... L'acqua ha allagato tutti i terreni circostanti sui quali si è riversato

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 4 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

fango, melma, ed ogni genere di detriti che provenivano dal fiume, che era ingombro di ogni specie di spazzatura", precisando che "Il Sguazzatoio esonda spesso, ogni anno, dipende dalla quantità delle piogge. Il fiume è intasato, è pieno di melma, di terreno che viene dalle montagne..."

Il teste ha, poi, riferito che "l'intero terreno del Viscardi, è stato allagato (l'acqua ha raggiunto i 70 cm. di altezza), riconosco anche le foto che mi vengono esibite, in particolare riconosco le serre e la casa. Il terreno è stato invaso da acqua, melma e fango che ha distrutto le coltivazioni in corso (sia quelle in serra e che all'aperto) di cipolla, insalata, pomodoro, fagioli e finocchi".

Anche il secondo teste, Antonio Oliva, ha ribadito che "il 10.03.2010 è esondato il rio Sguazzatoio dopo giorni di pioggia intensa. Ho visto direttamente l'acqua che fuoriusciva dagli argini del fiume ... L'acqua ha allagato tutti i terreni circostanti, riversando un po' di tutto, carcasse di macchine, motorini, pneumatici e tantissima melma."

Anch'egli ha, poi, precisato che "Il Sguazzatoio esonda spesso, ogni volta che ci sono piogge intense ... Il fiume è pieno di melma e di detriti".

Il teste ha, infine, riferito che "l'intero terreno del Viscardi, è stato allagato ..., riconosco le foto che mi vengono esibite, in particolare riconosco le serre e la casa. Il terreno è stato invaso da acqua, melma e fango che ha distrutto le coltivazioni in corso (sia quelle in serra e che all'aperto) di cipolla, insalata, pomodoro, fagioli e finocchi".

Ebbene, alla luce di tali plurime, univoche ed oggettive (cfr. rilievi fotografici) evidenze, va ritenuta dimostrata sia la ricorrenza dell'esondazione del Rio Sguazzatoio che l'allagamento del fondo attoreo, circostanza quest'ultima da porsi senz'altro, in assenza di elementi contrari, in rapporto causale con il primo dei citati eventi.

5. Sotto altro versante, va negato ingresso alla tesi dell'eccezionalità dell'evento in questione.

Si tratta, pervero, di argomento, presente in quasi tutte le difese degli enti, privo di qualsiasi elemento di riscontro, come tale riconducibile ad una difesa di stile, del tutto generica e come tale non concludente.

Non solo. La non riconducibilità degli accadimenti in esame al fortuito, o meglio all'eccezionalità dell'evento in rassegna, emerge positivamente e con ogni evidenza dalle plurime richieste di inizio lavori per la pulizia

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 5 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

del *Rio Sguazzatoio* al fine di "alleviare i disagi della popolazione residente" sollecitate proprio dal Consorzio (cfr. note del 1 e 21 aprile, del 2 e 26 maggio, del 2 e del 28 novembre 2008) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del Fiume Sarno, della Regione Campania, del Genio Civile, del Comune di S. Marzano sul Sarno, di Scafati, di Angri e dell'Ufficio Territoriale di Governo di Salerno.

Solo in data 30 dicembre 2010 con delibera n. 995 la Giunta Regionale della Campania ha deliberato l'esecuzione di lavori, aventi ad oggetto, tra l'altro, gli interventi di somma urgenza per le esondazioni e gli allagamenti derivanti dall'intasamento del *Rio Sguazzatoio*, con ciò confermando, ove non risultasse già chiaro dalla cronica ripetitività degli eventi, la riferibilità degli stessi all'omessa manutenzione dell'alveo e degli argini del citato corso d'acqua.

6. Quanto ai soggetti cui imputare la responsabilità in oggetto va osservato che sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania, mentre va esclusa quella del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno.

Risulta da sempre controverso tra i due suddetti enti a quale di essi spetti la manutenzione dei vari corsi d'acqua ricadenti (come nella specie) nel perimetro del comprensorio di bonifica affidato al Consorzio, e la questione ha ricevuto, per la verità, soluzioni diverse a seconda degli elementi emersi nell'istruttoria dei vari procedimenti svoltisi innanzi all'adito TRAP.

Ciò posto, osserva preliminarmente il Collegio che il Consorzio convenuto è un ente di bonifica (costituito ai sensi dell'art. 18 del r.d. 13.2.1933 n. 215 ed a cui spetta la manutenzione e gestione delle opere di bonifica) e non un consorzio per le opere idrauliche (costituito ai sensi degli artt. 18 e segg. del r.d. n. 523/1904 e con competenze relative all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche disciplinate da tale testo normativo, che notoriamente si riferisce ai corsi d'acqua naturali e non ai canali di bonifica).

Non può esserci confusione tra due generi di enti del tutto distinti e con competenze diverse, quali i consorzi di bonifica ed i consorzi per le opere idrauliche (sulla relativa distinzione, cfr. Cass., ss. uu., 12.6.92 n. 7232, da ultimo ribadito da Cass. Sez. Un. 9591/12).

Ebbene, negli atti del presente giudizio il corso d'acqua è in termini non contestati qualificato come rio e/o torrente e ciò indica, senza ombra di perplessità, un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, con alternanza di piene violente e di portate limitate o nulle.

Nella delineata situazione sarebbe stato onere dei ricorrenti o della Regione Campania dimostrare (ad es., producendo copia del piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica, nel quale vi è l'elencazione dei canali e dei corsi d'acqua inseriti nella piattaforma di bonifica e di cui il Consorzio cura la manutenzione) che il corso d'acqua in parola fosse integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio.

In tale direzione, non può, altresì, non osservarsi che l'art. 2 della legge regionale della Campania n. 4/2003 subordina la natura di opere pubbliche di bonifica a quelle realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, peraltro chiarendo che gli interventi di cui alla citata legge sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

Consegue a quanto precede che una responsabilità di tale ente predica(va) la prova, del tutto omessa nel presente giudizio, circa la realizzazione dell'opera di bonifica, nonché il suo inserimento nel predetto piano e l'affidamento in concessione al consorzio.

Tale dimostrazione, però, è del tutto mancata, sicché non vi è alcun elemento che consenta di ricondurre gli eventi oggetto di giudizio alla responsabilità del Consorzio di bonifica, il quale non può che essere assolto dalla domanda proposta nei suoi confronti.

Riconosciuto, quindi, che il Rio Sguazzatoio è un corso d'acqua naturale che si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 7 di 12

Eredi di Viscardi Nico'la
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va, allora, rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Conferma l'ordine di idee sopra esposto la suindicata delibera della Giunta Regionale della Campania n.995 del 30 dicembre 2010, la quale, dopo gli avvenimenti di cui si discute, ha deliberato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza sul corso d'acqua in oggetto, indicando come soggetto attuatore il Comune di Angri, il che suona come elemento di riscontro circa la riconducibilità dell'onere manutentivo (e quindi della relativa responsabilità per la sua omissione) all'ente regionale.

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 8 di 12

Eredi di Viscardi Nicola

c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno - Reg. reg. Campania

Nessuna responsabilità può, invece, essere addebitata al Comune di Angri - diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della Regione - ove si consideri che il Comune, cui non compete per quanto sopra illustrato la gestione del predetto corso d'acqua, è stato chiamato ad intervenire come mero esecutore di opere di somma urgenza, da realizzarsi su incarico della Regione e dietro finanziamento da questi erogato, con ciò confermandosi la sua estraneità dalla responsabilità risarcitoria in esame.

Non resta, dunque, che affermare che la Regione Campania risponde dei danni in questione derivati dall'omessa (al momento dell'evento di cui si discute) esecuzione dei necessari interventi di manutenzione sul *Rio Sguazzatoio*.

8. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni.

Va preso atto, al riguardo, che sia i rilievi fotografici che il resoconto testimoniale raccolto danno conto dell'allagamento dell'intera superficie del fondo attoreo.

Il c.t.p. dei ricorrenti ha elencato i danni riportati, individuandoli nella:

- a) *distruzione totale di piante orticole annuali, quali il Finocchio (var. Riace) 8.000 mq. che si trovava oltre la metà del ciclo produttivo;*
- b) *distruzione totale di piante orticole annuali di Lattuga (var. Tiziana) in struttura protetta a inizio ciclo produttivo per una superficie di 1200 mq;*
- c) *distruzione totale di piante orticole annuali di cipolla (var. Marzatica) in pieno campo a fine ciclo produttivo per una superficie di 1600 mq.;*
- d) *distruzione completa del piede di serra in materiale plastico del tipo ondulato e rigido (bordo serra);*
- e) *danni allo strato superficiale del terreno interessato dal deposito di melma e sostanze inquinanti;*
- f) *danni relativi alle operazioni di disinfezzazione, di aratura e di concimazione..."*.

Ebbene, la sussistenza dei danni sub a), b), c), d) risulta evidente dai rilievi fotografici prodotti e confermati dai testi, sicchè l'indicazione del proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 9 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

c.t.p., non contrastata da avversi elementi, costituisce elemento di ulteriore conforto.

Del tutto plausibili, perché connaturali all'evento in esame, sono poi i danni sub. e) ed f).

In ordine alla loro quantificazione, va dato conto che in sede di libero interrogatorio Viscardi Salvatore, figlio di Viscardi Nicola, ha riferito testualmente che "dopo l'esondazione del 10.3.10, i terreni sono rimasti allagati per 4-5 giorni. Tutto il raccolto di finocchi, lattuga e cipolla, la porta della serra ed il suo perimetrale è andato distrutto. A Marzo del 2010 avevamo coltivato cipolle per 1.200 mq (60.000 piantine), lattuga in serra per 1.200 mq (15.000 piantine), e finocchi per 6.000 mq (60.000 piantine). il costo è di circa ad euro 0,20 a piante per finocchi, 0,25 per la lattuga ed euro 0,03 per le cipolle.

Il Viscardi Salvatore ha, poi, precisato che ha provveduto, a seguito dell'esondazione, insieme ad altri componenti familiari, al lavoro di sistemazione del fondo tramite aratura e, manualmente, con mezzi propri e di aver "speso circa 10.000,00, per mettere a posto il terreno", chiarendo che un "bracciante costa circa 50.00 al giorno al netto dei contributi".

Orbene, le puntuali indicazioni offerte dal predetto Viscardi, minus valenti in ordine alla quantità del prodotto danneggiato ed al costo di sistemazione del fondo rispetto a quanto indicato dal c.t.p., vanno apprezzate per la loro verosimiglianza e sincera indicazione, la quale risulta offerta anche a discapito di quanto forfettariamente indicato dal c.t.p.

La quantità del prodotto perduto risulta del tutto compatibile con la superficie interessata, così come fornita dal Viscardi Salvatore, per cui le indicazioni offerte da questi possono esse seguite.

Solo in relazione al costo delle piantine, va osservato che, riferimenti operati dal c.t.p. (che ha dato conto di un prezzo unitario della piantina di finocchio a metà ciclo colturale di € 0,12, della piantina di lattuga a inizio ciclo di € 0,03 e della piantina di cipolla a pronta raccolta di € 0,05), i quali non hanno costituito oggetto di specifica contestazione mediante allegazione di un diverso prezzo, si lasciano preferire al valore indicato dal Viscardi, tenuto conto non solo della veste tecnica del c.t.p.,
proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 10 di 12

Eredi di Viscardi Nicola

c/o

Consorzio Bonifica Integrale del S. mo e Regno Campania

ma anche e soprattutto della considerazione da questi effettuata del ciclo produttivo delle varie colture in atto al momento dell'esondazione in rassegna.

Riconciliando, quindi, i dati suesposti (quantità del prodotto perduto come indicato dal Viscardi e prezzi come forniti dal c.t.p.) si giunge ad un stima del danno in questione pari ad € 10.650,00.

Quanto al costo e dunque al danno derivato dalle spese di sistemazione del fondo (ripristino del bordo serra, eliminazione dello strato melmoso, trasporto a rifiuto, disinfestazione del terreno zappatura concimazione del fondo e correzione del pH) l'indicazione offerta dal Viscardi di un costo sopportato pari a complessive € 10.000,00 (a fronte di € 42.970,40 stimato dal c.t.p.) costituisce misura forfettaria che risulta tuttavia equitativamente plausibile, tenuto conto dell'estensione del fondo interessata da tali lavori (mq 10800 come indicato in termini non contestati dal c.t.p.), della notevole quantità di acqua riversatasi su di esso (come evidenziato dai rilievi fotografici), della loro realizzazione ad opera dei familiari del Viscardi Nicola e del costo dei prodotti necessari per la bonifica del terreno e la ricostruzione della serra.

Resta così dimostrato l'evento dannoso. Il pregiudizio subito dagli attori in relazione causale con lo stesso e l'ammontare del danno patito.

Al postutto, compete agli eredi di Nicola Viscardi la complessiva somma di € 20.650,00 su cui calcolare dal 10 marzo 2010 e sino alla data della presente decisione la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT-FOI (esclusi i tabacchi) e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico

A tale importo va, dunque, condannata la Regione Campania.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza tra gli attori e la Regione e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al d.m. 140/12 (cir. Cass. n. 17406/12), con attribuzione a favore dell'avv.^{to} Antonio Leone che ha reso la prescritta dichiarazione.

Non vi è prova del pagamento della c.t.p., per cui non ne può essere rimborsato l'eventuale costo.

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 11 di 12

Lyocorella

Eredi di Viscardi Nicola

c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Taranto e Regione Campania



9. La situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, giustifica, invece, la compensazione delle spese di giudizio tra la ricorrente ed il Consorzio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da *Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Salvatore, Viscardi Annamaria e Viscardi Carmela quali eredi di Viscardi Nicola* nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, giusta atto di citazione rispettivamente notificato l'11 febbraio 2010 rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 9 novembre 2011, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di *Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Salvatore, Viscardi Annamaria e Viscardi Carmela quali eredi di Viscardi Nicola* dell'importo di € 20.650,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per spese vive ed € 2.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione a favore dell'avv.^{to} *Antonio Leone*;
- rigetta la domanda nei confronti del Consorzio, compensando tra le parti le relative spese di giudizio.

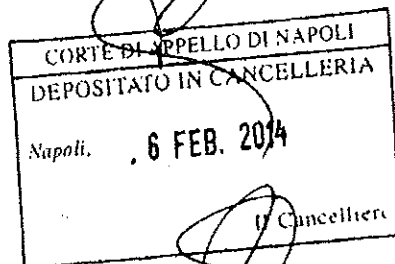
Così deciso a Napoli in data 2 dicembre 2013.

Il giudice delegato-est.

Ugo Candia
(dr. Ugo Candia)

Il P. presidente

dr. Maurizio Gallo
(dr. Maurizio Gallo)



proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 12 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

CORTE DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assenso e a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di conservarvi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

LEONE

procuratore di PERRINO COLAMBATI

Napoli, 22/04/14

F.A.

La presente copia composta di n. 43..... fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 22/04/14.....
Napoli, 22/04/14.....



SEGRETERIA
Anselma Serinella

